



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON LA DIREZIONE
SVILUPPO ECONOMICO**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA MADDACHANCE
FINANZIATA DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.**

Articolo 1

Oggetto del bando

Costituisce oggetto del presente bando l'assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti no profit (committenti) operanti nel territorio comunale che offrano la propria disponibilità a coinvolgere persone (in qualità di prestatori) residenti nel territorio del Municipio I Centro Est in attività di lavoro accessorio nell'ambito del Progetto MaddaChance finanziato dalla Compagnia San Paolo.

Articolo 2

Finalità, obiettivi e modalità di realizzazione del progetto

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono "attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"

I progetti dovranno riguardare proposte di attività di lavoro di tipo accessorio retribuiti tramite l'erogazione di voucher (altrimenti detti buoni lavoro).

I progetti, nella logica delle linee guida per il 2015 "Reciproca Solidarietà e lavoro accessorio" elaborate dalla Compagnia di San Paolo, potranno ricomprendere come attività finanziabili quelle che hanno come riferimento la "cura della comunità" in senso lato e che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:

- pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi, monumenti, ecc
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli
- attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale
- attività di carattere solidale e di aggregazione sociale

Le attività di lavoro accessorio non devono essere equiparabili a quelle già svolte ordinariamente da soci e/o dipendenti degli Enti no profit ma devono avere carattere occasionale ed eventualmente complementare; i progetti che prevedono attività di lavoro accessorio articolati in più fasi dovranno prevedere l'alternarsi dei prestatori.

Gli enti no profit dovranno presentare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a quelle già svolte.

Nella proposta di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, dovrà porsi particolare attenzione agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i in merito alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere, di cui all' art 12.

Articolo 3

Importo

L'importo massimo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione per il sostegno delle attività di cui al presente bando è pari a un totale di Euro 35.000,00.

In ottemperanza alle Linee Guida 2015 di Compagnia di San Paolo, il Comune di Genova eroga un contributo destinato esclusivamente all'acquisto di voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio.

Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione delle attività.

I soggetti beneficiari potranno accedere al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Per ogni singola iniziativa proposta dagli attuatori/committenti, sono stabiliti i limiti di contributo erogabile: minimo 4.000,00 Euro, massimo 12.000,00 Euro.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, adeguando eventualmente l'entità del contributo richiesto in relazione al punteggio ottenuto ed alla finalità ultima del progetto (sostegno al reddito delle persone in difficoltà economica).

Le spese per l'acquisto di voucher sono finanziate fino al 100%, esse dovranno costituire il 70% del costo totale del progetto.

Il contributo verrà erogato come segue:

- 50% del contributo a validazione del progetto, a titolo di anticipo;
- 50% del contributo, a saldo, a seguito di rendicontazione finale.

La restituzione del contributo sarà richiesta qualora:

- l'attività non abbia inizio entro due mesi dalla data di erogazione effettiva dell'anticipo;
- il rendiconto non venga presentato entro 40 giorni dal termine dell'attività finanziata.

L'importo e la durata dei progetti potranno essere incrementati in caso di nuovi finanziamenti.

Articolo 4

Durata del progetto

Il contributo è erogato a progetti svolti nell'anno 2016

Articolo 5

Soggetti attuatori ammissibili (committenti)

Il presente bando è rivolto a enti no profit, operanti nel territorio comunale, iscritte da almeno 18 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento, in accordo con il Regolamento

sulla determinazione dei criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di Genova di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di cui alla Deliberazione C.C. 90/2010,

Inoltre, come previsto Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo e dalle Linee Guida 2015 sulla reciproca solidarietà e lavoro accessorio della Compagnia di San Paolo, dovranno essere individuati come segue:

- fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali,
- enti pubblico-privati o enti senza fini di lucro partecipati da enti pubblici
- enti religiosi di diversa natura giuridica

Non potranno beneficiare di contributi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club costituiti in forma associativa di imprenditori e professionisti.

Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non potranno essere proposti progetti per attività già oggetto di appalto o concessione.

Nella presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non potranno essere in alcun modo soci, a qualsiasi titolo, del soggetto committente.

I soggetti ammissibili devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale impiegato nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 comma 1 lettera e) del Regolamento "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2010, n. 90.

Articolo 6

Beneficiari finali (prestatori di lavoro accessorio)

Coerentemente con la doppia finalità dell'iniziativa ed i vincoli normativi di lavoro accessorio e le Linee Guida 2015 sulla reciproca solidarietà e lavoro accessorio della Compagnia di San Paolo, potranno essere beneficiari finali dell'intervento, di seguito denominati *Prestatori*, i **cittadini** maggiorenni:

- residenti nel territorio individuato dal progetto Maddachance Municipio I Centro Est;
- in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 Euro, verificata attraverso la dichiarazione ISEE in corso di validità eventualmente anche attraverso la produzione di ISEE "corrente".

- che appartengano, ai sensi della normativa vigente, ad una delle seguenti tipologie:
- disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili;
- giovani con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione;
- giovani con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

I disoccupati ed i giovani inoccupati devono necessariamente essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso un Centro per l'Impiego della Regione Liguria.

I Committenti potranno individuare i potenziali Prestatori solo dopo l'approvazione del contributo:

Al fine di salvaguardare le più ampie opportunità di accesso, si fa presente che il Comune di Genova tramite l'Ufficio Coordinamento inserimenti lavorativi (UCIL) si riserva di segnalare ai committenti una parte di prestatori, attingendo dagli elenchi di persone che sono segnalati allo stesso dall'Ambito Territoriale territorialmente competente o dall'Ufficio Cittadini Senza Territorio e che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare a questa iniziativa.

Il Comune di Genova, approvato il progetto, comunicherà ai Committenti la cifra finanziabile e il numero di prestatori massimo da inserire nell'attività di lavoro accessorio. Il Committente potrà individuare direttamente, previa verifica dei requisiti previsti, indicativamente il 50% dei prestatori, mentre i restanti potranno essere selezionati tra i nominativi forniti dall'UCIL del Comune di Genova.

Anche la scelta dei prestatori effettuata direttamente dai committenti deve ispirarsi ad un criterio rotativo che permetta l'inserimento di nuove persone, che non abbiano ancora avuto accesso a questa misura di sostegno al reddito.

Articolo 7

Modalità di presentazione del progetto

Il progetto dovrà pervenire in busta chiusa, al Comune di Genova - Archivio Generale e Protocollo, piazza Dante 10, primo piano, 16121 Genova, **entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2016**

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: "BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITA' DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA MADDACHANCE FINANZIATA DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO" ed il nominativo del soggetto richiedente.

I soggetti richiedenti dovranno presentare

- a) Manifestazione di interesse (vedere allegati al bando)
- b) Modello dichiarazioni (vedere allegati al bando)
- c) Progetto (vedere Indicazioni per redazione progetto allegati al bando)
- d) Scheda finanziaria (vedere allegati al bando)

e) Scheda descrittiva dati (vedere allegati al bando)

È necessario riprodurre le dichiarazioni di cui ai punti precedenti a) e b) debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 8

Contenuti del progetto

Il progetto, oltre a rispettare quanto indicato all'art. 2 del presente bando, dovrà svilupparsi descrivendo i seguenti elementi:

- descrizione sintetica del progetto, nell'ambito del quale sono previste attività di supporto attraverso il lavoro occasionale di tipo accessorio contenente l'ambito in cui si svolge il progetto, il valore aggiunto apportato alla comunità locale, le attività proposte e le modalità di programmazione delle stesse;
- descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti;
- durata del progetto (date presunte di inizio e di fine)¹;
- numero complessivo dei prestatori da impiegare e profili professionali coinvolti;
- numero complessivo di ore/lavoro previste;
- numero complessivo di ore/lavoro e durata dell'attività per singolo prestatore;
- importo complessivo del contributo richiesto (utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di voucher);
- eventuale presenza di volontari coinvolti e ruolo degli stessi.

Articolo 9

Criteri di valutazione dei progetti

I progetti pervenuti, corredati di tutta la documentazione richiesta, saranno valutati secondo i seguenti criteri:

CRITERI	Punteggio massimo attribuibile
1. Congruità ed adeguatezza delle attività rispetto al numero ed alla tipologia delle persone coinvolte	9
2. Congruità ed adeguatezza delle attività proposte rispetto allo sviluppo di competenze che favoriscano l'inclusione lavorativa	10

3. Tipologia delle attività da svolgere. Saranno valutate positivamente le attività da individuare tra quelle che hanno come oggetto la “cura della comunità”	7
4. Organizzazione dell’attività	7
5. Collaborazione con l’Ambito territoriale di competenza e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio	5
6. Numero di persone coinvolte e articolazione delle ore/lavoro per ogni singolo prestatore. Saranno valutate positivamente le articolazioni che garantiranno meglio la doppia finalità dell’iniziativa	7
7. Valore aggiunto apportato alla comunità locale	3
8. Presenza di volontari	2
TOTALE COMPLESSIVO	50

Saranno ritenuti validi i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari almeno a 30 punti, e saranno sovvenzionabili nei limiti dell’importo massimo complessivamente disponibile di cui all’art. 3.

Articolo 10

Commissione di valutazione

I progetti pervenuti, corredati di tutta la documentazione richiesta e completi in ogni loro parte, saranno valutati da una Commissione nominata con apposito provvedimento dirigenziale, integrata eventualmente anche da un componente designato dalla Compagnia di San Paolo.

La Commissione applicherà, nella propria valutazione dei progetti, i criteri di cui all’articolo 9 del presente Bando e verificherà il rispetto di quanto previsto dal presente bando.

Articolo 11

Spese ammissibili

Le risorse previste sono destinate **esclusivamente** all’acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori di lavoro accessorio in possesso dei requisiti specificati all’art 6 del presente bando.

Articolo 12

Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nella disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, sia il D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

I Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio non sono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi, ai sensi del comma 1 e) dell'articolo 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, la presenza di tali lavoratori non comporta l'insorgenza di nuovi obblighi oltre a quelli eventualmente già esistenti.

Tuttavia, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex Legge 266/91, priva di dipendenti, si avvalga di prestatori di lavoro accessorio, il rappresentante legale di tale Associazione si configura come datore di lavoro su cui gravano gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Tutti i datori di lavoro, anche quelli che occupano meno di 10 lavoratori devono attenersi alle "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f), del D. Lgs n. 81/2008), recepite dal Decreto interministeriale del 4 febbraio 2013.

Pertanto, anche i rappresentanti legali di associazioni prive di propri dipendenti, che si configurano come datori di lavoro dal momento che diventano committenti di prestatori di lavoro accessorio, devono:

1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito, si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore, in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, ai sensi dell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il lavoratore occasionale è già stato formato da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;
4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Le ore di formazione andranno incluse e conteggiate all'interno del monte ore previsto dai committenti per ogni singolo prestatore.

Art. 13

Valore complessivo del voucher e coperture

I buoni per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono *orari, numerati progressivamente e datati* e il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, *tenendo conto della medie delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali*. Pur in assenza di tale Decreto, il D. Lgs 81 del 15 giugno 2015 fissa in euro 10 il valore nominale del buono orario.

N.B.: nella presente iniziativa il limite di importo massimo di retribuzione attraverso i voucher, è di 3.000 Euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 Euro lordi.

Il valore nominale del buono di 10 Euro è comprensivo di:

- a) 13%; per contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS;
- b) 7%; per assicurazione INAIL;
- c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (INPS per questa iniziativa) per la gestione del servizio.

Il valore netto del buono di 10 Euro è pertanto equivalente a 7,50 Euro; tale valore netto è di 15 Euro nel caso siano utilizzati voucher "multipli" del valore complessivo lordo di 20 Euro e di 37,50 Euro nel caso in cui siano utilizzati voucher "multipli" del valore complessivo lordo di 50 Euro.

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (Legge n. 134/2012), oltre alla non rilevanza sullo "status" di disoccupato o di inoccupato.

Si evidenziano i seguenti obblighi per il Committente:

- la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
- La norma ha introdotto il limite massimo di 7.000 Euro netti per anno civile quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti e per il committente è previsto l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, lo stesso committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli

importi massimi previsti (secondo lo schema dell'allegato 6 Dichiarazione prestatore_2015): la dichiarazione si riferisce sia ai voucher riscossi nell'anno civile in corso che a quelli già percepiti e non ancora riscossi (sia dallo stesso committente che da altri). L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e

sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Si ricorda che:

- per effetto dell'art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite complessivo di 3.000 Euro (netti) per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
- i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.
- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito *“le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 Euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 Euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 Euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio”* (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).

Il D. Lgs 81/2015 ribadisce che il compenso derivante da tali prestazioni:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF.

N.B.: con l'entrata in vigore del nuovo ISEE (1.1.2015) qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche;

- non incide sullo “status” di disoccupato o inoccupato: non incidono perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;

- sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. (Art. 48 del D.Lgs. 81/2015 comma 5).

Articolo 14

Procedura di utilizzo dei buoni lavoro (voucher)

L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante diverse procedure. Per informazioni su tali procedure e sugli adempimenti che esse prevedono a carico dei committenti, si invita a consultare il sito dell'INPS www.inps.it.

Ai committenti inseriti in questa iniziativa verranno fornite indicazioni più particolareggiate in fase di avvio dei progetti.

Articolo 15

Erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in due tranches, di cui una pari al 50% all'avvio delle attività e la seconda, pari al 50%, ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute nel periodo di riferimento, nei limiti dell'importo effettivamente rendicontato.

La rendicontazione dovrà essere presentata alla Direzione Politiche Sociali e dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata delle attività poste in essere dal punto di vista gestionale ed economico finanziario;
- b) dati anagrafici (nome, cognome, età, genere), nazionalità, residenza in atto e/o ultima residenza delle persone accolte; data di accesso; totale giorni di presenza per ogni singola persona accolta; indicazione del soggetto segnalante; modalità di dimissioni e relative motivazioni.
- c) prospetto delle spese effettivamente sostenute debitamente documentate per l'intero importo;
- d) prospetto delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici e/o soggetti privati.

Articolo 16

Obblighi del beneficiario

Il soggetto beneficiario del contributo:

- si impegna ad accettare le condizioni di cui al Regolamento "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2010;
- dichiara di svolgere le attività indicate nel rispetto della normativa vigente;
- dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile relativamente al personale volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;

- si impegna a pubblicizzare l'erogazione del contributo ricevuto dal Comune di Genova e dalla Compagnia di San Paolo, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, se esistente;
- si impegna a comunicare alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova ogni eventuale iniziativa rivolta alla pubblicizzazione delle attività di cui al progetto, al fine di ottenere apposita autorizzazione nel rispetto delle linee guida emanate dalla Compagnia di San Paolo.

Costituiscono impegni vincolanti per il beneficiario e oggetto di verifica da parte del Comune tutti i contenuti del progetto.

Nel primario interesse della tutela della particolare utenza e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il soggetto beneficiario del contributo valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con l'utenza, tramite colloqui e valutazione dei curricula e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, che dovrà essere resa da tutti i candidati, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta.

Articolo 17

Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati

Il Comune di Genova eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati attraverso gli uffici della Direzione Politiche Sociali e della Direzione Sviluppo Economico, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, il Comune di Genova, previa comunicazione al Committente, eventualmente potrà disporre la sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questo progetto.

Articolo 18

Condizioni generali di concessione dei benefici

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 commi 1 e 2 del Regolamento "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2010:

- a) Il Comune in ogni caso resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi rispetto al presente bando;
- b) Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione delle iniziative sovvenzionate.